



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici*

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”*;

VISTO, in particolare, l'art. 25, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, che prevede che *“il Consiglio superiore (...) adotta un regolamento interno”*;

VISTI i decreti ministeriali 19 febbraio 2015 e 11 marzo 2016 con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'adozione del regolamento interno previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;

VISTA la deliberazione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici espressa nella riunione tenutasi in data 16 maggio 2016 ;

È adottato il seguente regolamento interno

Art. 1

Composizione e Compiti del Consiglio

1. La composizione, la durata ed i compiti del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato Consiglio, sono disposti e disciplinati dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Art.2

Attività del Consiglio

1. Le proposte di cui al comma 3 dell'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 sono formulate:
 - dal Presidente del Consiglio;
 - da almeno uno dei Presidenti dei comitati tecnico scientifici;
 - da almeno 3 consiglieri.
2. La discussione delle proposte è inserita all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio.
3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e quando lo convochi il Presidente o ne faccia richiesta, con lettera motivata e con indicazione dell'ordine del giorno proposto, almeno un terzo dei suoi componenti. Normalmente il Consiglio si riunisce presso la sede



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici*

del Ministero; eccezionalmente può riunirsi in altre sedi periferiche del Ministero, anche in seduta pubblica, per affrontare temi e problemi specifici.

4. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati ed in particolare al contenuto degli atti e dei documenti trasmessi ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 3

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, oltre a presiedere il Consiglio, svolge i seguenti compiti:

- a. convoca il Consiglio e formula l'ordine del giorno;
- b. provvede ad istruire i lavori del Consiglio e a predisporre relazioni e proposte avvalendosi del contributo degli altri componenti del Consiglio e di commissioni o gruppi di lavoro appositamente costituiti in seno al Consiglio stesso, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- c. cura i rapporti con il Ministro e gli Uffici del Ministero, nonché con altri organi e istituzioni;
- d. può conferire a componenti del Consiglio l'incarico di riferire su un determinato tema o materia al Consiglio stesso, formulando anche analisi o proposte;
- e. può chiedere all'Ufficio di Gabinetto ovvero ai Direttori generali competenti, elementi istruttori in ordine alle questioni sottoposte al suo esame;
- f. può proporre a uno o più Comitati tecnico-scientifici di esprimere un parere o presentare una relazione preparatoria qualora si presenti un tema da trattare in Consiglio di specifica competenza di detti Comitati;
- g. può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti e rappresentanti istituzionale e del mondo associativo per riferire su argomenti trattati dal Consiglio senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- h. può trasmettere segnalazioni provenienti da cittadini ed associazioni alla Direzione generale competente nonché al Gabinetto, dandone notizia al soggetto che ha inoltrato la segnalazione, riservandosi di chiedere ed ottenere dagli Uffici medesimi informazioni sullo stato della questione e sulle relative determinazioni e, ove ne ravvisi il particolare rilievo, segnalare ai suddetti uffici la speciale rilevanza di singole questioni, richiedere approfondimenti e sollecitare riesami.
- i. Può proporre al Ministro o al Sottosegretario delegato la costituzione di gruppi o commissioni di studio o di lavoro su temi o materie di competenza del Consiglio,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici*

anche con la partecipazione di studiosi ed esperti esterni al Consiglio e ai Comitati tecnico-scientifici senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

- j. può proporre al Ministro o al Sottosegretario delegato, anche su proposta di uno o più presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di convocare il Consiglio in seduta congiunta con uno o più Comitati per l'esame di questioni di comune o generale interesse.

2. Il Presidente cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio, avvalendosi dell'Ufficio di cui al successivo articolo 4. Per l'esecuzione di tali compiti, il Presidente può chiedere la collaborazione di uno o più componenti del Consiglio, attribuendo ad essi specifici incarichi. Negli incarichi di cui al presente articolo i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici possono delegare i vicepresidenti.

3. Le attribuzioni del Presidente sono svolte, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono svolte dal componente più anziano.

Art. 4

Ufficio di Segreteria

1. Per lo svolgimento della sua attività il Consiglio si avvale di un Ufficio di Segreteria costituito ai sensi del comma 8 dell'art. 25 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

2. L'Ufficio di Segreteria è coordinato da un funzionario almeno di area III/F4, nominato con provvedimento del Segretario generale, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.

3. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria:

- a) provvede agli adempimenti amministrativi e organizzativi riguardanti la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio;
- b) predispone gli atti relativi alle spese di missione dei componenti il Consiglio ai fini del loro pagamento da parte del competente centro di spesa e procede alla gestione elettronica del relativo capitolo di bilancio;
- c) predispone l'organizzazione di eventuali sopralluoghi, e cura i medesimi compiti per l'attività di commissioni o gruppi di lavoro istituiti ai sensi del precedente art. 3 lett. i);
- d) svolge le funzioni indicate nell'art. 6 relativamente alla redazione del verbale di ciascuna riunione e alla gestione dell'archivio e della documentazione del Consiglio.

Art. 5

Modalità delle riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento temporaneo, dal Vice-presidente. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicata in forma scritta ovvero per e-mail ai consiglieri, nonché alle segreterie e ai Vice Presidenti dei



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici*

Comitati tecnico scientifici, di regola almeno sette giorni prima della data della riunione. Per eventuali questioni di eccezionale urgenza, il termine può ridursi fino a cinque giorni prima della data della riunione. La convocazione, di regola, deve essere accompagnata, contemporaneamente o comunque al più presto, dalla documentazione relativa agli argomenti da trattare. Qualora la mancanza del rispetto dei predetti termini abbia pregiudicato l'adeguato esame preventivo della documentazione, il relativo argomento non può essere discusso nella riunione.

2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alla riunione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

3. Il Presidente può proporre all'inizio della riunione, con adeguata motivazione, integrazioni ai punti posti all'ordine del giorno purché non riguardanti designazioni o pareri su persone. Le modifiche sono approvate col voto unanime dei presenti.

4. Le votazioni si effettuano di regola in modo palese, con alzata di mano. E' d'obbligo la votazione segreta per le questioni concernenti persone. Ad essa si fa altresì ricorso ogni qualvolta sia richiesta da almeno tre componenti.

5. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. E' facoltà di ogni componente del Consiglio rivolgere al Presidente, nel corso delle riunioni, richieste di informazioni circa atti, orientamenti e procedure relativi a materie di competenza del Consiglio stesso.

Art. 6

Processo verbale, archivio e accesso agli atti

1. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale dal responsabile dell'Ufficio di segreteria. Il verbale, che riporta in sintesi il dibattito e contiene le deliberazioni adottate, è firmato dal Presidente della seduta e dal responsabile dell'Ufficio di segreteria e approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva, salvo approvazione contestuale di estratti e comunicati, ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Ciascun componente o partecipante del Consiglio ha diritto di far riportare in verbale una dichiarazione da lui stesso redatta, oppure, laddove abbia diritto al voto, il proprio dissenso o le motivazioni del voto ovvero dell'astensione. Gli atti del Consiglio sono conservati nell'archivio dell'Ufficio di segreteria e sono consultabili a richiesta da ciascun componente o partecipante. Una volta approvati i verbali, un resoconto, insieme a documenti, mozioni, audizioni, è regolarmente pubblicato sulla pagina del CSBCP sul sito web del Ministero.

Gli atti del Consiglio sono consultabili e resi accessibili ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e in materia di consultabilità degli archivi correnti e di accesso alla documentazione amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

2. Il Ministero, nel trasmettere al Consiglio atti e documenti relativi ai pareri ad esso richiesti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, indica anche contestualmente quali dati in essi contenuti siano eventualmente esclusi dall'accesso da parte di terzi durante la fase



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici

istruttoria ai sensi dell'art. 24, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni, nonché ai sensi del Decreto legislativo 33/2013 e successive modificazioni.

Roma 16 maggio 2016